



ISTITUTO COMPRENSIVO EX S.M. "G. PASCOLI"

Via Parini, 1 - 75100 MATERA

Cod. Ministeriale: MTIC82700A – E-Mail: mtic82700a@istruzione.it Pec: mtic82700a@pec.istruzione.it

C.F.:93051600778 - Codice Univoco Ufficio: UF0G7C

Sito: www.icpascolimatera.it – telefono: 0835.386254 – Fax.0835.264648

Ai docenti

Ai genitori

Ai coordinatori di classe e interclasse

I.C. Pascoli

IST. COMP. EX S.M. "G. PASCOLI" - MATERA
Prot. 0013377 del 26/09/2025
V (Uscita)

e p.c. alla DSGA

Atti - sito web

Circolare n. 33

OGGETTO: Segnalazione alunni/e inadempienti all'obbligo scolastico

Le norme vigenti assegnano al Dirigente Scolastico l'obbligo di vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo scolastico per i minori di età compresa fra i 6 e i 16 anni. Una segnalazione tempestiva offre la possibilità di mettere in atto procedure efficaci al fine di far rientrare il minore nel percorso scolastico.

La Legge n. 159/2023, comunemente nota come "Decreto Caivano", in seguito alla conversione del decreto-legge 123/2023, ha introdotto una serie di misure urgenti finalizzate a contrastare il disagio giovanile, la povertà - educativa e la criminalità minorile, nonché a rafforzare la sicurezza dei minori nell'ambiente digitale. Tra le disposizioni di questa legge, assume particolare importanza l'articolo 12, che merita un'attenta considerazione da parte di docenti e famiglie, poiché introduce novità significative nel contesto scolastico.

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-15;123>

VERIFICA DELLA FREQUENZA E INTERVENTI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

L'articolo 12 prevede che il dirigente scolastico monitori assiduamente la frequenza degli alunni-e obbligati all'istruzione. In particolare, è richiesto di identificare gli studenti e le studentesse che risultano assenti **per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza un valido motivo**. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla notifica al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico è obbligato a informare il sindaco entro ulteriori sette giorni. Il sindaco, a sua volta, è chiamato ad ammonire il responsabile per invitarlo a rispettare l'obbligazione legale.

Il coordinatore di classe, pertanto, deve tempestivamente segnalare al DS le assenze degli alunni di "più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza un valido motivo".

Il Dirigente, per il tramite dell'Ufficio Alunni, provvederà a segnalare l'inadempimento ai genitori. Accertata l'eventuale mancata ripresa della frequenza entro sette giorni, verrà segnalato l'inadempimento al Sindaco del Comune di residenza del minore per i provvedimenti di propria competenza.

INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 570-TER NEL CODICE PENALE

Una misura di rilievo è l'inserimento dell'articolo 570-ter nel Codice Penale, che stabilisce sanzioni penali specifiche per la violazione dell'obbligo di istruzione. Le pene previste sono la reclusione fino a due anni per coloro che non iscrivono i propri figli a scuola nei modi e tempi previsti dalla legge, e fino a un anno di reclusione per i genitori i cui figli superano i quindici giorni di assenza ingiustificata o non frequentano almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

VALIDITA' ANNO SCOLASTICO

Si ricorda che il D.P.R.122/09 sancisce *“Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite (collegio docenti).”*

CALCOLO DELLE ASSENZE

Le assenze vengono calcolate in ore, includendo anche ritardi e uscite anticipate, rispetto all'orario regolare di lezione e al tempo scuola previsto come obbligatorio per la classe frequentata dalle alunne e dagli alunni, ivi compreso il tempo dedicato alla mensa (scuola primaria). Comprese le autorizzazioni richieste a vario titolo dalle famiglie (anticipo uscita per trasporti o altro, ingresso in ritardo ecc.).

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

È obbligatorio giustificare tutte le assenze degli alunni e delle alunne. Le motivazioni addotte a giustificazione delle assenze dovranno essere oggettive e documentate (es. certificati medici). In caso di assenze superiori alla soglia, l'istituzione scolastica deve distinguere tra assenze giustificate e non giustificate. Le assenze giustificate possono includere motivi di salute o altri impedimenti gravi, mentre quelle non giustificate aprono la via a ulteriori azioni.

ASSENZE PER PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le assenze causate da provvedimenti disciplinari non sono soggette a deroghe.

CONTROLLO

Il Dirigente scolastico delega, al controllo sistematico, da effettuarsi tramite consultazione del registro elettronico e/o registro cartaceo della mancata frequenza come sopra riportata, tutti i coordinatori dei rispettivi consigli di classe.

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Caterina POLICARO

Documento firmato digitalmente
ai sensi del codice dell'Amministrazione digitale
e normativa connessa